
Abruzzo

L.R. 26-4-2004 n. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 maggio 2004, n. 10 straordinario.

L.R. 26 aprile 2004, n. 15 ⁽¹⁾.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 maggio 2004, n. 10 straordinario.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 settembre 2004, n. 774*, la *Delib.G.R. 6 novembre 2006, n. 1250* e la *Delib.G.R. 12 febbraio 2007, n. 115*.

(giurisprudenza)

Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti ⁽⁶⁹⁾.

1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 30 settembre 2017 è consentito alle seguenti condizioni ⁽⁷⁰⁾:

a) l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della *legge n. 47/1985* e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere

inferiore a metri 1,40.

Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

c) che siano rispettate le norme sismiche.

3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

c) che siano rispettate le norme sismiche.

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti ⁽⁷¹⁾.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.

8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di

urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2018. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente ⁽⁷²⁾.

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00 ⁽⁷³⁾.

11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa ⁽⁷⁴⁾.

(69) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*, dall'*art. 9, L.R. 18 agosto 2004, n. 32* e dall'*art. 49, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*, è stato poi così sostituito dall'*art. 256, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 85. Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti. 1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:

- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*;

- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;

- l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

- che siano rispettate le norme sismiche.

3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato, che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti nonché le norme sismiche.

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.

8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a congruo, se già in parte corrisposto, o per intero, in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla *L.R. n. 89/1998*. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei comuni.

9. La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul conto corrente posale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti,

con uno stanziamento di € 11.000.000,00.

11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono destinate prioritariamente per € 600.000,00 al Cap. 242422 denominato: L.R. n. 57/2002 - Valorizzazione aeroporto d'Abruzzo.

La restante somma sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

- per l'importo di € 900.000,00 sul capitolo di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di pesca danneggiate dalla moria di vongole dell'anno 2003 - UPB 07.01.012;

- per l'importo di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara - UPB 02.02.002;

- per l'importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale - L.R. n. 50/2001 - UPB 04.02.001;

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;

- per l'importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 42410 denominato: Interventi per l'attuazione del Diritto allo studio - UPB 10.02.001;

- per l'importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 51611 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;

- per l'importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica per spese di funzionamento L.R. n. 25/2000 - UPB 02.01.013;

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005.

12. A seguito dell'eventuale mancato impiego di stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al precedente comma entro la data del 15 dicembre 2004, si procederà alla ripartizione percentuale con esclusione dei capitoli non utilizzati.».

Ai sensi dell'*art. 10, L.R. 18 agosto 2004, n. 32* il termine indicato nel comma 7 dell'articolo sostituito (sopra riportato) è perentorio. Per la riapertura del termine indicato al primo periodo del comma 9 dell'articolo di cui sopra vedi *l'art. 23, comma 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*. Per l'interpretazione

autentica di quanto disposto nel successivo comma 11 vedi l'*art. 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 3*.

(70) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 12, comma 1, della stessa legge*). In precedenza, il presente alinea era già stato modificato dall'*art. 4, L.R. 9 febbraio 2007, n. 1*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 35*, dall'*art. 10, L.R. 15 ottobre 2012, n. 49*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 1*, dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5* e dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 23 agosto 2011, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32, comma 1, della stessa legge*).

(72) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 12, comma 1, della stessa legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, L.R. 4 dicembre 2006, n. 41*, dall'*art. 2, comma 3, L.R. 23 agosto 2011, n. 35*, dall'*art. 58, comma 1, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1*, dall'*art. 37, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2*, dall'*art. 10, comma 1, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, dall'*art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 1*, dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5* e dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4*.

(73) Il presente comma è stato così sostituito per effetto dell'*art. 1, comma 111, L.R. 9 novembre 2005, n. 33*, il quale ha sostituito il testo del presente comma riportato nell'*art. 256, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6* (sostitutivo del presente articolo). Il testo precedente (introdotto dal suddetto art. 256 nella versione originaria) era così formulato: «10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 2.000.000,00.».

(74) Il presente comma è stato dapprima sostituito per effetto dell'*art. 1, comma 111, L.R. 9 novembre 2005, n. 33* poi per effetto dell'*art. 2, L.R. 4 dicembre 2006, n. 41*, i quali hanno sostituito il testo del presente comma riportato nell'*art. 256, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6* (sostitutivo del presente articolo) e infine così sostituito dall'*art. 1, comma 23, L.R. 31 dicembre 2007, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'*art. 3 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B. 05.02.005 denominato: "Legge-quadro sulle aree protette della Regione

Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese di investimento;

- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B. 05.01.001 denominato: "Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese per la gestione ordinaria».